

Registro imprese. Pagano gli iscritti alla data del 1° gennaio anche se cancellati nell'anno

Dieci anni per il diritto camerale

Andrea Barison

Il diritto camerale deve essere pagato sino a quando si resta iscritti nel registro delle imprese e per il suo recupero le camere di commercio dispongono del termine di prescrizione ordinario di dieci anni. Ad affermarlo è la sentenza 60/01/2016 della Ctp di Caltanissetta (presidente Monteleone, relatore Di Bella).

La vicenda scaturisce dal ricorso presentato da un con-

tribuyente contro la cartella di pagamento relativa al diritto camerale dell'anno 2008. Il ricorrente lo ritiene non dovuto in quanto l'impresa era stata cancellata dal registro delle imprese per la cessazione dell'attività avvenuta il 31 dicembre 2007.

L'ente camerale resiste e la Ctp respinge il ricorso. Innanzitutto i giudici rilevano che, non esistendo alcuna specifica norma che preveda un ter-

mine di decadenza, le camere di commercio possono recuperare il dovuto entro il termine ordinario di prescrizione di dieci anni.

Al pagamento del diritto camerale, prosegue la commissione, sono tenute le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese e, lo stesso, va pagato fino a quando si rimane iscritti. Per le imprese individuali, ad esempio, il diritto

non è più dovuto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività a condizione, però, che la domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Nel caso specifico, concludono i giudici, il diritto è dovuto in quanto alla data del 30 gennaio 2008 l'impresa risultava ancora iscritta nel registro delle imprese poiché la domanda di cancellazione era stata presentata nel solo mese di febbraio.